

STATUTO (allegato A ad Atto Costitutivo)
Associazione di Promozione Sociale (APS) “Sovranità Popolare”

1. TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata
2. TITOLO II – Scopo, Finalità, Attività e suoi Principi Ispiratori
3. TITOLO III – Gli Associati
4. TITOLO IV - Organi sociali
5. TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale
6. TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

TITOLO I (Denominazione, sede e durata)

Art. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n° 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo Settore”) l’Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione **“Sovranità Popolare” APS**, da ora in avanti denominata “Associazione”.

L'Associazione ha sede legale in via Louis Pasteur 17, MILANO 20127 (MI).

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative e sezioni staccate anche altrove. Con medesima deliberazione potrà inoltre essere trasferita la sede legale purché all’interno del Comune di Milano.

L'Associazione ha durata illimitata nel tempo.

TITOLO II – (Scopo, finalità, attività e suoi principi ispiratori)

Art. 2 (Scopo, finalità, attività e suoi principi ispiratori)

Scopo e finalità dell’Associazione:

L’Associazione persegue il bene comune, con l’obiettivo di elevare i livelli di cittadinanza attiva e di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della

persona; intende valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione ed in linea con l'art. 1 del Codice del Terzo Settore, DL 117/2017.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore di associati e/o di soggetti terzi, in via principale nel campo dell'informazione e della formazione, promuovendo, organizzando e realizzando tali attività anche con ausilio di strumenti editoriali, con finalità di promozione sociale e culturale ed aumento della consapevolezza collettiva.

In particolare, l'intendimento è quello di far emergere, nella coscienza collettiva:

1. il legame inscindibile fra informazione e formazione;
2. il bisogno di libertà, indipendenza, pluralità e ricerca della verità;
3. il bisogno e l'abitudine al dialogo sereno e costruttivo fra opinioni diverse;
4. la capacità e la voglia di semplificare il linguaggio, necessarie ad una comprensione diffusa di fenomeni sociali ed economici che appaiono oggi inutilmente complessi ed oscuri;
5. il bisogno profondo di conoscere e coltivare la cultura della legalità costituzionale, attraverso la conoscenza approfondita della Costituzione della Repubblica Italiana e dei Principi del diritto internazionale;
6. il desiderio di "*citizen journalism*" (i cittadini raccontano) e "*investigative journalism*" (giornalismo d'inchiesta).

Attività:

L'Associazione persegue le sue finalità avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati e di mutualità nella produzione e scambio di beni o servizi.

In linea con le proprie finalità, svolge prevalentemente ma non esclusivamente attività di interesse generale incluse nelle previsioni delle seguenti lettere dell'art 5, comma 1, del DL 117/2017 che, per semplicità di lettura, si riportano integralmente:

lettera d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

lettera e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;*

lettera f) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

lettera g) *formazione universitaria e post-universitaria;*

lettera i) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*

lettera j) *radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*

lettera l) *formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*

lettera o) *attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*

lettera s) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

lettera v) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

lettera w) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*

lettera z) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

In particolare, a titolo esemplificativo e non esclusivo, l'Associazione:

1. pubblica una Rivista mensile cartacea di informazione e formazione;
2. predispone e mantiene un Portale informatico di informazione e formazione *online*;

3. realizza un piano strategico e operativo (il Programma, come descritto nell'Allegato B) che prevede l'ampliamento della base associativa necessaria a garantire una attività caratterizzata da:
 - proprietà a partecipazione popolare diffusa;
 - modalità gestionali democratiche e condivise;
 - assenza del fine di lucro;
4. promuove e gestisce la campagna popolare di raccolta fondi per lanciare la Rivista ed il Portale, nonché per realizzare il Programma, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

Principi Ispiratori

I principi elencati sono irrinunciabili. Sanciscono il modus operandi tra i membri dell'Associazione; caratterizzano le attività editoriali; si intendono estesi anche nei progetti promossi dall'Associazione:

1. coerenza, verità, giustizia;
2. rispetto della necessità di indipendenza, responsabilità e pluralismo;
3. legalità costituzionale;
4. pace tra i popoli, nonviolenza, non discriminazione e difesa non armata;
5. diritti umani, civili, sociali e politici;
6. diritti dell'infanzia;
7. rispetto della diversità e delle identità culturali;
8. diritti dei consumatori e degli utenti;
9. difesa dell'ambiente, del territorio e delle identità locali;
10. responsabilità sociale;
11. condivisione della conoscenza tra i partecipanti;
12. laicità ed indipendenza dai partiti.

TITOLO III – Gli associati

Art. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito

dalla legge.

Possono associarsi le persone fisiche e le organizzazioni (gli enti del terzo settore, le associazioni, i comitati, enti o persone giuridiche comunque senza scopo di lucro), che condividono gli scopi dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.

Gli associati hanno pari diritti e doveri. Le cariche sociali, elette nell'Assemblea, non danno diritto ad alcun compenso.

Ogni associato ha diritto ad un voto. Tra le persone fisiche, hanno diritto di voto solo gli associati maggiorenni. Le organizzazioni partecipano alle votazioni attraverso un loro delegato che ha diritto ad un voto.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta, anche inviata via posta elettronica, che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita (o generalità complete dell'ente/persona giuridica e dei legali rappresentanti) codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di voler partecipare alla vita associativa, di condividerne le finalità, di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, il Programma allegato, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte secondo le modalità indicate nell'art.11 del presente Statuto.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5

del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno il *diritto* di:

- essere convocati all'Assemblea generale, esercitare il diritto di voto o di delega, chiedere la convocazione o l'integrazione dell'ordine del giorno, come da art 7 del presente Statuto;
- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- conoscere lo Statuto, il Programma ed eventuali Regolamenti o Codici etici successivamente emanati;
- rispettare le norme associative ed i principi ispiratori;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- di svolgere le attività associative previamente concordate;
- versare la quota associativa annua alla scadenza stabilita.

Art. 5 (Perdita della qualifica di associato)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Può recedere su domanda l'associato che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che l'associato ha in corso con l'Associazione.

Può essere dichiarato decaduto l'associato:

- a) che sia moroso nel pagamento della quota annuale, decorsi 30 giorni dal termine stabilito per il pagamento;
- b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

c) che non sia più in grado di concorrere in alcun modo al raggiungimento degli scopi sociali.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato, per iscritto, anche attraverso l'uso di posta elettronica, contestato il fatto che può giustificare la decadenza, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuale controdeduzioni.

Può essere escluso l'associato:

a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;

b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;

c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato, per iscritto, anche attraverso l'uso di posta elettronica, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni.

L'associato che, per qualsiasi ragione, cessa di appartenere all'Associazione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote pagate.

TITOLO IV - Organi sociali

Art. 6 (Organi Sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Segretario;

- il Collegio dei Probiviri;

Art. 7 (l'Assemblea)

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale e di eventuali contributi deliberati e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel libro degli associati.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo avviso, anche con posta elettronica, da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata.

La partecipazione alle assemblee é ammessa anche tramite piattaforme virtuali e, in caso di votazioni, sarà ammesso il voto virtuale.

E' ammessa la partecipazione tramite delega con il limite di una per ogni partecipante.

Un terzo degli associati aventi diritto al voto può richiedere la convocazione dell'assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo, fissandone il numero prima dell'elezione, ed i componenti del collegio dei Probiviri;
- d) deliberare su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modificare lo statuto sociale ed introdurre/modificare i regolamenti;
- f) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impossibilità, dal VicePresidente o da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Le assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.

Le assemblee straordinarie, di modificazione dello statuto, sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di associati presenti e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione è sempre deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà degli iscritti.

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e

i principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Art. 8 (il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea. Esso dura in carica tre anni.

I componenti del Consiglio Direttivo variano da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri.

Essi sono liberamente rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo può delegare alcune funzioni ad uno dei suoi componenti, ad un comitato ristretto o a un direttore generale.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione, nel rispetto delle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea e del presente Statuto.

Sono, a titolo meramente esemplificativo, compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le assemblee previste dallo statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- f) fissare la misura delle quote sociali annue e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- h) assumere personale dipendente o stipulare contratti con associati e terzi;
- i) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di membri presenti e di parità dei voti circa la decisione da assumere il voto del Presidente avrà maggior valore.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un segretario verbalizzante.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si svolgano con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento degli intervenuti.

Art. 9 (il Presidente)

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10 (il Segretario)

Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo ma non necessariamente tra gli associati. Esso dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Spetta al Segretario controllare i libri sociali, la tenuta della contabilità e i libri e documenti contabili. Di ogni ispezione e controllo si deve dare notizia nella relazione che il Segretario redige annualmente.

Art. 11 (il Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è formato da almeno tre garanti, nominati dall'Assemblea.

Dura in carica tre anni e sono inamovibili in tale periodo. Essi sono liberamente rieleggibili.

Nel caso di impossibilità di qualche membro di proseguire nel triennio alla carica, l'Assemblea provvederà alla nomina dei nuovi garanti in sostituzione di quelli impossibilitati, su proposta dei residui componenti dello stesso Collegio dei Probiviri o, in difetto, su proposta del Consiglio Direttivo.

I garanti hanno la funzione di assicurare che le attività dell'Associazione siano rivolte

all'attuazione degli scopi, finalità ed attività indicati nel presente Statuto e nel Programma, nonché siano conformi alla Costituzione italiana.

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno cui sono demandate le controversie inerenti la vita e gli organi dell'Associazione e quelle che, eventualmente, dovessero insorgere tra gli associati stessi.

Le Deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.

Il Collegio dei Probiviri decide le controversie, senza formalità di rito, entro novanta giorni (salvo proroghe per giustificato motivo) dal ricevimento del ricorso da parte di qualche associato, su istanza del Consiglio Direttivo o d'ufficio autonomamente.

TITOLO V - Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei fondatori, dalle quote annuali degli associati, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti e destinato a patrimonio.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie degli associati e con i proventi delle attività sociali.

Gli utili e gli avanzi nella gestione, nonché eventuali fondi, riserve e capitale dell'Associazione, non sono distribuibili agli associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 13 (Bilancio di esercizio e informativa sociale)

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio e termine il 31 dicembre di ogni anno, nelle forme previste nel Codice del Terzo Settore ed altre leggi vigenti.

Per il solo primo anno il bilancio avrà decorrenza dalla data di esistenza dell'Associazione e sino al

31 dicembre 2019.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede sociale nei 15 giorni precedenti la data fissata per la sua approvazione a disposizione di tutti gli associati, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione, in adempimento al principio di trasparenza, lo pubblica anche sul proprio sito internet, insieme ad altre eventuali informazioni obbligatorie per legge.

Art. 15 (Libri)

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- ogni altro libro obbligatorio per legge.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi previa richiesta scritta, anche via posta elettronica, dandone motivazione e accettando il divieto di diffusione e duplicazione.

Art. 16 (Volontari)

I volontari sono persone che, per loro libera scelta, svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Lo svolgimento volontario di attività nell'interesse dell'Associazione non dà luogo all'instaurazione

di alcuna forma di rapporto di lavoro, subordinato o non.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite del Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 17 (Lavoratori)

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Art. 18 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 (Rinvio, norma di chiusura)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile, nonché loro successive modifiche legislative.

Ove qualche pattuizione del presente Statuto fosse in contrasto con norme di legge, attuali o future, tale pattuizione si intenderà come non scritta, affinché lo Statuto sia sempre e comunque conforme alla legislazione obbligatoria temporalmente vigente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 26 novembre 2018.

Gli associati fondatori

Sig. Angelo Paratico _____

Sig. Guido Grossi _____

Sig. Claudio Ghiringhelli _____

Sig. Gesualdo Massimo Carlino _____

Sig. Davide Gionco _____

Sig. Maurizio Torti _____

Sig. Alessandro Coluzzi _____

Sig.ra Laura Scalabrini _____

Sig. Michele Citarella _____